



Ministero dell'Economia e delle Finanze

N. 53328

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate dagli enti locali, prevede l'incremento di 2.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo 31, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 66 del 2014, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse in questione.

CONSIDERATO che l'articolo 51 del ripetuto decreto legge n. 66 del 2014 stabilisce che lo stesso decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CONSIDERATO che il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014.

VISTI i commi 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legge n. 66 del 2014, laddove dispongono che l'incremento di 2.000 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 31 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate, subordinatamente alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

CONSIDERATO che il predetto comma 2 dell'articolo 31 del decreto legge n. 66 del 2014, stabilisce che il pagamento da parte degli enti locali con le anticipazioni in questione deve riguardare:

- a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di

riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

CONSIDERATO l'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17, recanti modalità e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità in favore degli enti locali;

VISTO l'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la "CDP") ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l' "Addendum");

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del

CONSIDERATO il comma 4 dell'articolo 31 del decreto legge n. 66 del 2014, che impone alle società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente decreto, di destinare prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché di comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n. 35 del 2013.

DECRETA

Articolo 1

(Incremento Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)

1. Per l'anno 2014, ai fini del decreto in esame, l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è pari a 2.000 milioni di euro.

Articolo 2

(Beneficiari dell'Anticipazione)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate relativi a:
 - a) debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
 - b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
 - c) debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Articolo 3
(Concessione risorse a enti locali)

1. I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'incremento della dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, nonché per la restituzione dello stesso, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell' economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del Direttore Generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo, unitamente ad una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.
3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti dell'incremento per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1 e saranno restituite con le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 35 del 2013.
4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.
5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 35 del 2013.
6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 bis a 17, del decreto legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 23 giugno 2014

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO